



COMUNE DI MARACALAGONIS

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 131 del 30-12-25

ORIGINALE

**Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE (C.U.P.) - L.N.816 DEL 27/12/2019-
TARIFFE PER L'ANNO 2026**

L'anno duemilaventicinque il giorno trenta del mese di dicembre nella sala delle Adunanze, alle ore 12:45, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

FADDA FRANCESCA	SINDACA	C
PINNA FRANCESCO	VICESINDACO	P
MULLIRI MARTINA	ASSESSORE	A
CORONA MARIA PAOLA	ASSESSORE	P
ANGIONI SALVATORE	ASSESSORE	C
GHIRONI ELIO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 1

C = collegamento remoto

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CHESSA MARIA LUCIA.

Assume la presidenza FADDA FRANCESCA in qualità di SINDACA.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il comma 816 a mente del quale “... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...*”;

-il **comma 817, così come integrato dall'art. 1, comma 757, lett. a), della Legge 30 dicembre 2024, n. 207**, a mente del quale “... *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell' impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile ...*”;

-il **comma 819** a mente del quale il presupposto del canone è:

a) *l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*

b) *la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;*

-il **comma 831** a mente del quale “...*Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:*

Comuni fino a 20.000 abitanti € 1,50

Comuni oltre 20.000 abitanti € 1,00

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.

Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'[articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#) (...) ...”;

-il comma 831 bis a mente del quale “... *gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'in-dice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all' articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ...*”;

- il comma 837 a mente del quale “... *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...*”;

- il comma 838 a mente del quale “... *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...*”;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che “... *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...*”;

CONSIDERATI, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al comma 826 e al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al comma 841 e al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

RICHIAMATO, inoltre, per quanto di specifico interesse, l'art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019 così come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 757, lett. a) della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e da ultimo dall'art. 19 – bis, comma 1, del decreto – legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, sensi del quale “... *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle*

occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile ...”;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 26/02/2021 è stato approvato il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria”;

PRESO ATTO che le tariffe deliberate per l’anno 2025 hanno garantito l’invarianza di gettito così come previsto dall’art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019;

RITENUTO necessario procedere per l’anno 2026 alla conferma delle tariffe già approvate con delibera di Giunta comunale n. 11 del 07.02.2025, riportate nel prospetto di cui all’Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO inoltre che dall’applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplina regolamentare viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi che sono sostituiti dal presente canone;

PRESO ATTO che, come previsto dal comma 836 dell’art. 1 della legge 160/2019 con decorrenza dal 1 dicembre 2021 è stato soppresso l’obbligo dell’istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all’art. 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- l’art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l’art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- l’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di

detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

DATO ATTO CHE, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, anche l'impianto tariffario relativo al nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTA la proposta del Responsabile del Settore II – Economico Finanziario, Tributi e Risorse Umane, formulata nel testo risultante dalla presente deliberazione;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della presente proposta di deliberazione;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto comunale

Tutto ciò premesso e considerato

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano

DELIBERA

- 1) per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente rinvia, di **confermare per l'anno 2026**, il prospetto delle tariffe, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che, per l'anno 2026, per le occupazioni permanenti di cui all'art. 1, comma 831 e comma 831 bis della Legge n. 160/2019, le tariffe all'allegato A), già vigenti per l'anno 2025, devono essere rivalutate, ai fini del versamento di quanto dovuto, del previsto indice ISTAT;
- 3) di dare atto che secondo quanto disposto dalla circolare 2/DF del 22 novembre 2019, relativamente all'obbligo di pubblicazione delle delibere e dei regolamenti concernenti i tributi comunali di cui all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone avente natura patrimoniale che non devono essere trasmessi al MEF per essere pubblicati sull'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale al fine dell'acquisizione dell'efficacia delle tariffe deliberate.
- 4) di dare mandato all'Ufficio tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente deliberazione;
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci
- 6) di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.Lgs 18.8.2000, n.267.



COMUNE DI MARACALAGONIS

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 131 del 30/12/2025

OGGETTO:

CANONE UNICO PATRIMONIALE (C.U.P.) - L.N.816 DEL 27/12/2019- TARIFFE PER L'ANNO 2026

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
LA SINDACA
FADDA FRANCESCA**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CHESSA MARIA LUCIA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).



COMUNE DI MARACALAGONIS

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 131 del 30/12/2025

OGGETTO:

CANONE UNICO PATRIMONIALE (C.U.P.) - L.N.816 DEL 27/12/2019- TARIFFE PER L'ANNO 2026

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 05/01/2026 all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 20/01/2026.

MARACALAGONIS, 05/01/2026

**FIRMATO
LA ISTRUTTORE
COCCO BARBARA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).



COMUNE DI MARACALAGONIS

Oggetto proposta di delibera:

CANONE UNICO PATRIMONIALE (C.U.P.) - L.N.816 DEL 27/12/2019- TARIFFE PER L'ANNO 2026

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Maracalagonis, 19.12.2025

IL RESPONSABILE

Igor LOBASCIO

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Maracalagonis, 19.12.2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Igor LOBASCIO

ALLEGATO A

**Canone unico patrimoniale (Legge 160/2019 articolo 1 commi da 816 a 847)
Approvazione delle tariffe - Allegato alla deliberazione G.C. n. ...del**

TABELLA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE		1^ Categoria ordinaria	2^ Categoria speciale
		Tariffa	Tariffa
A.1	Occupazione del suolo comunale	19,75	26,34
A.2	Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale	13,83	18,3
A.3	Occupazioni con tende, fisse o retrattili,	5,93	7,9
A.4	Passi carrabili	9,88	13,17
A.5	Divieto di utilizzazione per sosta sull'area antistante gli accessi carrabili o pedonali	1,98	2,63
A.6	Passi carrabili costruiti dal Comune non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati	1,98	2,63
A.7	Passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione di carburanti	9,88	13,17
A.8	Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate	19,75	26,34

B) OCCUPAZIONI CON CAVI, CONDUTTURE ED IMPIANTI DI EROGAZIONE PUBBLICI SERVIZI PERMANENTE E TEMPORANEA

Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,5. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionale.

C) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

	Tariffa
Per ogni serbatoio di capacità fino a 3.000 litri	Euro 46,48

Se il serbatoio è di capacità superiore ai 3000 litri la tariffa è aumentata del 20% per ogni 1.000 litri o frazione. Per i distributori muniti di due o più serbatoi la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

TABELLA OCCUPAZIONE TEMPORANEE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Tipologia	Durata	Categoria	Tariffa Giornaliera /MQ	Tariffa oraria/MQ
Occupazione suolo pubblico	da 1 a 14 giorni	ordinaria	1,55	0,06
	da 15 a 29 giorni		1,08	0,05
	dal 30° giorno in poi		0,78	0,03
	da 1 a 14 giorni	speciale	2,07	0,09
	da 15 a 29 giorni		1,45	0,06
	dal 30° giorno in poi		1,04	0,04
Occupazione spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	da 1 a 14 giorni	ordinaria	1,08	0,04
	da 15 a 29 giorni		0,76	0,03
	dal 30° giorno in poi		0,54	0,02
	da 1 a 14 giorni	speciale	1,45	0,06
	da 15 a 29 giorni		1,02	0,04
	dal 30° giorno in poi		0,73	0,03
Occupazione con tende o simili fisse o retrattili	da 1 a 14 giorni	ordinaria	1,08	0,06
	da 15 a 29 giorni		0,76	0,03
	dal 30° giorno in poi		0,54	0,02
	da 1 a 14 giorni	speciale	1,45	0,06
	da 15 a 29 giorni		1,02	0,04
	dal 30° giorno in poi		0,73	0,03
Occupazione in occasione di fiere e festeggiamenti	giornaliera	ordinaria	0,31	0,01
	giornaliera	speciale	0,41	0,02
Venditori ambulanti pubblici esercizi produttori agricoli che vendono il loro prodotto	giornaliera	ordinaria	0,78	0,03
	giornaliera	speciale	1,04	0,04
Occupazione spettacoli viaggianti	giornaliera	ordinaria	0,31	0,01
	giornaliera	speciale	0,41	0,02
Occupazione autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal comune	giornaliera	ordinaria	1,08	0,05
	giornaliera	speciale	1,45	0,06
Occupazione per l'esercizio dell'attività edilizia	da 1 a 14 giorni	ordinaria	0,78	0,03
	da 15 a 29 giorni		0,54	0,02
	dal 30° giorno in poi		0,39	0,01
	da 1 a 14 giorni	speciale	1,04	0,04
	da 15 a 29 giorni		0,73	0,03
	dal 30° giorno in poi		0,52	0,02

Occupazione in occasione di manifestazioni culturali o sportive	giornaliera	ordinaria	0,31	0,01
	giornaliera	speciale	0,41	0,02

TABELLA TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Tipologia	Durata	Dimensioni	Categoria	Tariffa/MQ
Pubblicità ordinaria	annuale	fino a 5,5 mq	ordinaria	13,63
		da 5,5 a 8,5 mq		20,45
		oltre 8,5 mq		27,26
		fino a 5,5 mq	speciale	20,45
		da 5,5 a 8,5 mq		30,67
		oltre 8,5 mq		40,90
	non superiore a tre mesi (tariffa mensile)	fino a 5,5 mq	ordinaria	1,36
		da 5,5 a 8,5 mq		2,05
		oltre 8,5 mq		2,73
		fino a 5,5 mq	speciale	2,05
da 5,5 a 8,5 mq	3,07			
		oltre 8,5 mq	4,09	

Se luminosa si applica una tariffa maggiorata del 100%

Tipologia	Durata	Dimensioni	Categoria	Tariffa/MQ
Pubblicità effettuata con veicoli	annuale	fino a 5,5 mq	ordinaria	13,63
		da 5,5 a 8,5 mq		20,45
		oltre 8,5 mq		27,26

Se luminosa si applica una tariffa maggiorata del 100%

Tipologia	Dimensioni	Durata	Tariffa/MQ
Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto	fino a 3000 kg con rimorchio	fisso annuale	119,00
	fino a 3000 kg senza rimorchio		59,50
	superiore a 3000 kg con rimorchio		178,48
	superiore a 3000 kg senza rimorchio		89,24
	non ricompresi nelle due precedenti categorie con rimorchio		59,50
	non ricompresi nelle due precedenti categorie senza rimorchio		29,75

Tipologia	Durata	Categoria	Tariffa/MQ
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi	Annuale	ordinaria	39,66
		speciale	59,49
	non superiore a tre mesi (tariffa mensile)	ordinaria	3,97
		speciale	5,95

Se la pubblicità è effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle tariffe indicate

Tipologia	Durata	Tariffa
Pubblicità effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con proiezioni luminose o cinematografiche effettuati su schermi o pareti riflettenti	Giornaliera (indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie)	2,48

Tipologia	Durata	Tariffa
Pubblicità effettuata mediante distribuzione anche con veicoli di manifestini o di altro materiale pubblicitario o mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari	Giornaliera (indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuito)	2,48

Tipologia	Durata	Tariffa/MQ
Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili	Quindicinale	13,63

Tipologia	Durata	Tariffa
Pubblicità effettuata con aeromobili	Giornaliera (indipendentemente dai soggetti pubblicizzati)	59,50

Se la pubblicità è effettuata con palloni frenati e simili si applica l'imposta in misura pari alla metà

Tipologia	Durata	Tariffa
Pubblicità sonora	Giornaliera per ciascun punto di pubblicità	7,44

TARIFFE CANONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

1) Tariffe per commissioni superiori a 50 fogli

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONI FINO A cm. 70 X 100

A		B		C	
Manifesti costituiti da meno di otto fogli		Manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli (A maggiorata del 50%)		Manifesti costituiti da più di dodici fogli (A maggiorata del 100 %)	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo Successivo di 5 giorni o frazioni	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni
€ 1,03	€ 0,31	€ 1,55	€ 0,46	€ 2,06	€ 0,62

1) Tariffe per commissioni meno 50 fogli

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONI FINO A cm. 70 X 100

A		B		C	
Manifesti costituiti da meno di otto fogli		Manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli (A maggiorata del 50%)		Manifesti costituiti da più di dodici fogli (A maggiorata del 100 %)	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni
€ 1,55	€ 0,46	€ 2,33	€ 0,69	€ 3,10	€ 0,92